

Modulo 2: Cinipide galligeno del castagno



Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco
Basi legali: ordinanza sulle foreste (OFo), ordinanza sull'emissione
deliberata nell'ambiente (OEDA)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

Redazione

Florine Leuthardt, divisione Foreste UFAM

Accompagnamento

Gruppo di lavoro per la gestione del cinipide galligeno del castagno: Giorgio Moretti (TI), Martin Ziegler (ZG); Ernst Fürst (divisione Foreste UFAM); Beat Forster (WSL); Therese Plüss (divisione Foreste UFAM)

Informazioni e contatto

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Foreste, sezione Protezione e salute del bosco, 3003 Berna, tel. 058 469 69 11

wald@bafu.admin.ch | www.bafu.admin.ch

Partenariato

Protezione della foresta svizzera WSS, Istituto federale di ricerca WSL, 8903 Birmensdorf, tel. 044 739 21 11
waldschutz@wsl.ch | www.waldschutz.ch

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2020: Modulo 2: Cinipide galligeno del castagno. Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1801

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina Modulo 2

Ramo con galle causate dal cinipide galligeno del castagno
© Andrei Orlinski, European and Mediterranean Plant Protection Organization

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

Prima versione aggiornata 2020 (Prima edizione 2018)

© UFAM 2020

Indice

<u>1 Glossario</u>	<u>4</u>
<u>2 Basi</u>	<u>5</u>
2.1 Obiettivo del modulo	5
2.2 Biologia del cinipide galligeno del castagno	5
2.3 Basi legali	6
<u>3 Misure e responsabilità</u>	<u>7</u>
3.1 Misure della Confederazione	7
3.2 Misure raccomandate dai Cantoni	7
3.2.1 Misure nelle zone isolate non infestate	7
3.2.1.1 Informazione delle persone che partecipano al monitoraggio	7
3.2.1.2 Sensibilizzazione delle aziende commerciali	8
3.2.1.3 Informazione ai proprietari di alberi	8
3.2.1.4 Monitoraggio	8
3.2.2 Prima infestazione in zone fino ad allora indenni	9
3.2.2.1 Notifica di focolai sospetti	9
3.2.2.2 Misure in caso di presenza di sintomi manifesti	9
3.2.3 Misure nelle zone infestate	9
<u>4 Rendiconto</u>	<u>11</u>
<u>5 Contributi federali</u>	<u>12</u>
<u>6 Entrata in vigore</u>	<u>13</u>

1 Glossario

Zona infestata	Zona in cui sono state rilevate piante infestate dal cinipide galligeno del castagno
Zona isolata	Zona situata a una certa distanza da altre zone ricche di castagni per la quale non sussiste il pericolo di un arrivo naturale del cinipide galligeno del castagno

2 Basi

2.1 Obiettivo del modulo

La Direttiva concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), in vigore dal 1° maggio 2012 al 15 ottobre 2014, ha consentito, grazie al divieto di spostamento, di rallentare la propagazione di questo insetto almeno a nord delle Alpi. Al contrario, a sud delle Alpi e nello Chablais (Cantoni Vallese e Vaud) l'imenottero, estremamente mobile, si è diffuso in modo inarrestabile e ora la sua presenza sporadica è registrata lungo l'intero bacino del Lemano. Nel 2014, a nord delle Alpi è stata osservata un'ulteriore diffusione, con nuovi focolai. Le esperienze maturate a sud delle Alpi mostrano che nei popolamenti chiusi è impossibile eradicare l'insetto.

Il Servizio fitosanitario federale (SFF) ha pertanto revocato a partire dal 15 ottobre 2014 le misure ufficiali definite nella Direttiva concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno conformemente alla sezione 4 dell'ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT; RS 916.202.1). L'UE ha revocato le disposizioni corrispondenti a partire dal 1° ottobre 2014.

In Svizzera il cinipide galligeno del castagno non è più come un tempo classificato come organismo nocivo particolarmente pericoloso senza obbligo di notifica. Nonostante alcune regioni della Svizzera siano tuttora indenni, la divisione Foreste dell'UFAM mantiene l'obiettivo di sorvegliare la diffusione di questo organismo molto nocivo per i castagni e di prevenirne o rallentarne per quanto possibile la diffusione nelle zone non ancora infestate.

Al fine di limitare il più possibile l'ulteriore diffusione del cinipide e i danni da esso causati, nel 2015 l'Ufficio federale dell'ambiente ha elaborato una Guida per la gestione del cinipide galligeno del castagno che sottende il presente modulo. Detta guida sostituiva la Direttiva concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*).

Le misure illustrate nel presente modulo possono essere applicate da subito in considerazione delle attuali basi giuridiche. L'attuazione delle raccomandazioni deve permettere di identificare le lacune a livello di conoscenze e leggi nonché l'esigenza di ulteriori ricerche. Inoltre, serve quale base per l'ulteriore sviluppo della documentazione sul cinipide galligeno del castagno.

2.2 Biologia del cinipide galligeno del castagno

Descrizione, diffusione, informazioni supplementari e immagini sono disponibili sul sito dell'UFAM: www.bafu.admin.ch/dryocosmus

2.3 Basi legali

Il cinipide galligeno del castagno è un organismo nocivo pericoloso conformemente all'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01). Le basi giuridiche generali relative alla gestione di organismi nocivi sono illustrate nell'introduzione all'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco. Il presente modulo si basa sull'articolo 27 capoverso 1 della legge forestale (LFo) e sull'articolo 29c dell'ordinanza sulle foreste (OFo) e sull'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911).

3 Misure e responsabilità

Di seguito sono presentate le misure raccomandate da adottare a seconda dell'infestazione o dell'assenza di infestazioni. Il presente modulo è incentrato soprattutto sulla protezione del bosco.

3.1 Misure della Confederazione

Con l'ausilio del presente modulo, l'UFAM coordina le misure di protezione cantonali e assiste i Cantoni fornendo loro materiale informativo. L'UFAM tiene inoltre sotto osservazione l'ulteriore diffusione del cinipide galligeno del castagno a mezzo della panoramica relativa alla protezione del bosco pubblicata annualmente dal WSL.

3.2 Misure raccomandate dai Cantoni

3.2.1 Misure nelle zone isolate non infestate

È assolutamente prioritario mantenere indenni le zone isolate non infestate. Al fine di raggiungere questo obiettivo, occorre evitare per quanto possibile l'introduzione di nuove piante o parti di piante di *Castanea*. Per garantire una protezione efficace, si raccomanda di identificare le zone particolarmente degne di protezione secondo l'articolo 16 in combinato disposto con l'articolo 8 OEDA, e in special modo anche in relazione al pericolo costituito dalla diffusione del cinipide galligeno del castagno. Le seguenti misure si applicano in particolare alle zone non infestate isolate, ossia che si trovano a debita distanza da altre zone ricche di castagni, per prevenire il contagio naturale del cinipide del castagno.

3.2.1.1 Informazione delle persone che partecipano al monitoraggio

Si raccomanda alle autorità cantonali di informare il maggior numero possibile di persone che già svolgono attività di monitoraggio per il Cantone o i Comuni (forestali di settore, guardacaccia, responsabili delle aree verdi, supervisori del fuoco batterico, giardinieri presso aziende ecc.) sulla situazione dell'infestazione da cinipide galligeno del castagno sul territorio svizzero. È opportuno fornire loro materiale informativo, affinché possano individuare i sintomi della presenza di questo organismo nocivo e conoscere la procedura da seguire in caso di sospetto d'infestazione. Il materiale informativo¹ deve essere messo a disposizione dall'UFAM e dal WSL. Particolarmente importante è che dette persone vengano informate sulla necessità di prevenire o rallentare l'ulteriore diffusione del cinipide galligeno.

Inoltre, le autorità cantonali o comunali e le aziende commerciali possono informare i proprietari privati di alberi su come proteggere i popolamenti isolati contro l'infestazione da cinipide galligeno del castagno (cfr. punto 3.2.1.3).

¹ www.bafu.admin.ch/dryocosmus e www.wsl.ch/forest/wus/diag/index.php?TEXTID=210&MOD=1 (solo in tedesco e francese)

3.2.1.2 Sensibilizzazione delle aziende commerciali

Si raccomanda di trasmettere alle aziende che (ri)vendono piante di *Castanea* (p. es. vivai e centri giardinaggio) materiale informativo adeguato, che contenga almeno le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione che in Svizzera la presenza del cinipide galligeno del castagno è stata rilevata in diverse zone;
- b) una breve descrizione dell'organismo nocivo, della sua biologia e nocività nonché immagini dell'insetto e dei danni che provoca;
- c) il richiamo al fatto che occorre prevenire o rallentare l'ulteriore diffusione del cinipide galligeno del castagno in Svizzera. Le piante o le parti di piante potenzialmente infestate dal cinipide galligeno provenienti da una zona infestata non devono essere introdotte in una zona indenne;
- d) le indicazioni sull'obbligo del controllo autonomo conformemente all'articolo 4 OEDA: i responsabili della messa in commercio devono giungere alla conclusione fondata secondo cui in relazione alle loro merci non sono da prevedere pericoli e danni per l'uomo, gli animali, l'ambiente, la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. In ogni caso si consiglia di informare l'acquirente ai sensi dell'articolo 5 OEDA (Informazione degli acquirenti) sulla possibile infestazione delle piante e sui relativi pericoli.

3.2.1.3 Informazione ai proprietari di alberi

Oltre a fornire il materiale informativo descritto nel punto 3.2.1.2, si raccomanda di mettere a conoscenza i proprietari di piante e selve di *Castanea* dell'impossibilità di eradicare il cinipide galligeno del castagno una volta insediato in zone ricche di castagni. È tuttavia possibile proteggere i popolamenti isolati di castagni dall'organismo nocivo, rinunciando a introdurre piante dall'esterno (anche se provenienti da zone considerate ancora indenni).

Se l'introduzione di nuove piante in un popolamento non infestato dovesse risultare necessaria, queste piante dovrebbero essere esaminate fino al mese di maggio successivo per identificare eventuali galle. Questo perché le nuove infestazioni sono visibili soltanto nella primavera dell'anno seguente. Una nuova infestazione può essere prevenuta tagliando ed eliminando le galle prima che le vespe adulte sfarfallino a inizio estate. Per gli alberi di grandi dimensioni si raccomanda un esame a fogliame diradato, quando le galle sono più visibili. Questo esame visivo può servire anche per riconoscere il cancro della corteccia del castagno, un organismo nocivo particolarmente pericoloso secondo l'OSaIV.

3.2.1.4 Monitoraggio

Le zone infestate vengono rilevate in base a banche dati proprie o a dati aggiornati dal servizio Protezione della foresta svizzera WSS. Il servizio aggiorna periodicamente la cartina di diffusione pubblicata sul sito Internet e informa sulla situazione dell'infestazione attraverso una panoramica annuale relativa alla protezione del bosco.

L'obiettivo nelle zone indenni è preservare l'assenza del cinipide galligeno del castagno e identificare precocemente eventuali nuove piante e popolamenti infestati.

L'esame dei sintomi d'infestazione in piante di *Castanea* avviene, idealmente, nel quadro dell'attività ordinaria di controllo dei servizi competenti (forestali di settore, guardacaccia, responsabili delle aree verdi, supervisori del fuoco batterico ecc.). Per un impiego efficiente delle risorse si raccomanda di informarsi se esistono dati o materiale cartografico sull'ubicazione di piante e popolamenti di *Castanea* nel territorio in questione. In assenza di dati o materiale cartografico, occorre riprendere le ubicazioni rilevate nel quadro della sorveglianza del territorio.

Priorità/criteri (nell'ordine):

- a) le selve e i popolamenti meritevoli di protezione;
- b) i boschi e i popolamenti naturali di *Castanea*
- c) le aree verdi pubbliche, i giardini privati.

Oltre ai punti vendita specializzati, anche i privati provenienti da zone fino a quel momento considerate indenni devono notificare i sintomi sospetti alle autorità cantonali o al servizio WSS (cfr. punto 4).

3.2.2 Prima infestazione in zone fino ad allora indenni

3.2.2.1 Notifica di focolai sospetti

- a) ricezione della notifica (dare la priorità alle notifiche provenienti da territori fino a quel momento considerati indenni);
- b) sopralluogo e, se necessario, predisposizione di una diagnosi (d'intesa con gli esperti del WSL).

In caso di sospetto d'infestazione in zone isolate e fino a quel momento considerate indenni, si raccomanda di comunicare il prima possibile al servizio WSS le seguenti informazioni:

- l'ubicazione esatta (ev. indicazione sull'estratto della cartina elettronica allegata, nonché il nome e l'indirizzo del proprietario del materiale vegetale);
- il genere di popolamento;
- la data del ritrovamento;
- la fotografia dei sintomi.

3.2.2.2 Misure in caso di presenza di sintomi manifesti

- a) determinare il focolaio d'infestazione mediante il controllo di tutti i popolamenti di *Castanea* nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento;
- b) a seconda dell'esigenza di protezione della zona (in particolare nel caso di zone secondo l'art. 16 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 lett. a–d OEDA) e qualora opportuno e necessario, si possono predisporre misure di risanamento (cfr. punto 3.2.3). Dette misure comprendono anche il corretto smaltimento del materiale vegetale infestato: si raccomanda di bruciare questo materiale sul posto o distruggerlo in contenitori chiusi (impianto di smaltimento dei rifiuti urbani);
- c) informare gli interessati, comprese le autorità comunali e, se del caso, la popolazione, in merito alla situazione dell'infestazione e alle misure ordinate dal Cantone;
- d) verificare l'esecuzione e l'osservanza delle misure ordinate.

3.2.3 Misure nelle zone infestate

Le misure chimiche non sono efficaci nella lotta al cinipide galligeno del castagno, in quanto all'interno delle galle le larve delle vespe restano ben protette dagli insetticidi. In vivai o focolai circoscritti, le galle possono essere rimosse ed eliminate soltanto nella fase iniziale della diffusione, ossia prima della fine di maggio, quando le vespe adulte sfarfallano. È importante che nelle zone indenni non venga introdotto alcun materiale vegetale contaminato (p. es. piantine).

Lo spostamento di piante al di fuori delle zone infestate deve essere, nella misura del possibile, evitato. La vendita di piante di *Castanea* è consentita secondo l'OEDA a condizione che i responsabili della messa in commercio informino gli acquirenti sul cinipide galligeno del castagno, sul rischio di propagazione e sulle misure per impedire

i danni causati da questo organismo (art. 5 OEDA). Alle aziende commerciali situate nelle zone infestate si raccomanda di vendere le loro piante soltanto sul mercato locale, ossia all'interno della zona infestata.

Le misure di educazione, sensibilizzazione e informazione descritte nel punto 3.2.1 si applicano anche nelle zone infestate, nella misura in cui vengano adattate alle condizioni locali.

4 Rendiconto

Non vi è alcun obbligo di rendiconto per quanto riguarda il cinipide galligeno del castagno.

I nuovi casi di infestazione possono essere notificati al servizio WSS nel quadro dell'inchiesta sulla protezione delle foreste:

- a) in caso di nuova infestazione in una zona fino a quel momento considerata indenne, si raccomanda di trasmettere il prima possibile una notifica contenente le informazioni di cui al punto 3.2.2.1, per permettere un rilevamento continuo della diffusione del cinipide galligeno del castagno;
- b) nelle zone infestate, si raccomanda di valutare l'entità dell'infestazione e indicarla nella notifica annuale.

5 Contributi federali

Determinanti per l'erogazione dei contributi dell'UFAM per le spese di sorveglianza e di lotta sono gli articoli 40–40b OFo. Le modalità per le prestazioni contributive sono disciplinate dal manuale dell'UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale».

6 Entrata in vigore

Il modulo entra in vigore il 15 maggio 2018 e sostituisce la guida del 1° agosto 2015.

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Paul Steffen, Vicedirettore